




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quando è obbligatoria la scala antincendio?

Autore: Sabrina Mirabelli | 03/05/2021



Le scale d'esodo, meglio conosciute come scale antincendio, rientrano tra le misure di salvaguardia, idonee ad assicurare agli occupanti di un determinato posto di raggiungere un luogo sicuro.

La normativa sulla sicurezza degli edifici pubblici **[1]** non parla esplicitamente di

scale antincendio. Tuttavia, tale termine si adopera nell'uso corrente per indicare quelle tipologie di scale che vengono utilizzate per permettere alle persone presenti in uno stabile di evacuare in modo veloce e in sicurezza in caso di incendio o comunque di un evento calamitoso (ad esempio, un terremoto) che rende necessario un esodo repentino.

Quando è obbligatoria la scala antincendio? La realizzazione di una scala antincendio è obbligatoria negli edifici pubblici o aperti al pubblico come scuole, uffici, musei, centri commerciali e ospedali, negli alberghi e negli alloggi collettivi quali caserme e collegi nonché negli edifici residenziali con un'altezza antincendio di almeno 12 metri, una superficie di competenza per ogni scala di almeno 600 metri quadrati e per i quali non sia possibile accostare le autoscale dei Vigili del Fuoco almeno a una finestra o ad un balcone per piano (vedi l'ipotesi dei grattacieli e dei grandi caseggiati con molti piani).

L'altezza antincendio è quella massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile, al livello del piano esterno più basso.

Perché sono necessarie le scale antincendio?

Le scale sono possibili **vie d'uscita** da un edificio e, quindi, possono essere utilizzate per l'**esodo** delle persone. Devono, però, presentare **determinate caratteristiche** per potersi considerare anche come **vie di emergenza**. Infatti, le scale ordinarie, cioè quelle che collegano in senso verticale i piani interni di un edificio, consentono che il fumo, il calore e le fiamme si propaghino facilmente ai piani superiori. Quindi, se non compartimentate, non si possono adoperare come vie di fuga. Proprio per tale motivo, nei casi prescritti dalla legge, è necessario dotare l'edificio di apposite **scale antincendio**.

Scale antincendio: quali sono le tipologie

Esistono diverse **tipologie** di scale antincendio, potendosi distinguere tra:

- **scale antincendio protette**, che devono essere allocate in vani costituiti da compartimenti antincendio **[2]** con accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI. Di solito, in tali vani è ammessa la

presenza di impianti tecnologici e di servizio ausiliari al funzionamento dell'attività (ad esempio ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti elettrici civili, ecc.). Le scale antincendio protette devono condurre in un luogo sicuro direttamente o almeno tramite un percorso protetto;

- **scale antincendio a prova di fumo**, simili alle precedenti, che devono essere inserite in vani a prova di fumo ad esse esclusivamente dedicati. Tali compartimenti risultano a prova di fumo se progettati e realizzati secondo la normativa di settore e in particolare devono essere protetti dall'ingresso di fumi dai compartimenti comunicanti e devono essere da questi separati con filtri a prova di fumo. Anche per tale tipologia di scale antincendio è prevista la presenza di **impianti tecnologici e di servizio** ausiliari al funzionamento dell'attività e le stesse devono condurre in un luogo sicuro direttamente o tramite un percorso protetto;
- **scale antincendio esterne**, che devono essere completamente esterne alle opere da costruzione e poste lontano dai locali soggetti a rischio di esplosione o dai quali si possono sprigionare incendi (vedi cucine, laboratori, depositi di materiali infiammabili, ecc.). In genere, questo tipo di scale viene posizionato a non meno di 2,50 metri dall'edificio, con accesso ai pianerottoli tramite passerelle realizzate con materiali non combustibili. In prossimità di tali scale, è possibile posizionare impianti tecnologici e di servizio ausiliari al funzionamento dell'attività. Le scale antincendio esterne per lo più sono realizzate con elementi metallici **prefabbricati** saldamente ancorati alle murature perimetrali oppure in cemento armato e non possono essere utilizzate nella normale fruizione dell'edificio;
- **scale antincendio aperte o senza protezione**, che sono tutte quelle che non possono essere classificate come protette, a prove di fumo o esterne. In altre parole, si tratta delle scale per le quali non è prevista alcuna protezione.

Quali sono le caratteristiche generali delle scale antincendio

Le scale antincendio devono possedere determinate **caratteristiche generali**. Nello specifico:

1. se l'accesso alle scale antincendio avviene tramite un **pavimento inclinato**, tra questi due elementi (scale e pavimento) deve esserci uno spazio orizzontale pari almeno alla larghezza della scala medesima per consentire un agevole afflusso agli occupanti. Ad esempio, se ad una scala antincendio, che è larga 1,20 metri, si giunge attraverso una rampa, tra la prima e la seconda (scala e rampa) vi deve essere un pianerottolo di almeno 1,20 metri;
2. le scale antincendio devono essere dotate di **corrimano laterale**. Se hanno una larghezza maggiore a 2,40 metri dovrebbero essere dotate di uno o più **corrimano centrali**;
3. al fine di consentire l'esodo degli occupanti senza inciampi, le scale antincendio devono avere un'**alzata** e una **pedata costanti** e devono essere interrotte da **pianerottoli di sosta**;
4. sono consentiti i **gradini con alzata o pedata variabili**, per brevi tratti segnalati, lungo scale antincendio da luoghi in cui vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato o occasionale e di breve durata di un numero limitati di occupanti (ad esempio, locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ecc.), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio;
5. dovrebbero essere evitate scale antincendio composte da un **solo gradino** poiché potrebbe costituire una fonte d'inciampo. Se non è possibile eliminare il gradino, lo stesso deve essere opportunamente segnalato.

Per quanto attiene la **segnaletica**, le scale antincendio sono rappresentate su un **cartello con fondo rosso**.

Scale antincendio esterne: come devono essere

Le scale antincendio devono presentare, altresì, dei **requisiti** in relazione alla **tipologia** alla quale appartengono.

Ad esempio, per quelle **esterne** è previsto:

- un **parapetto di 1 metro di altezza**, idoneo a sopportare le eventuali forti sollecitazioni che possono derivare da un rapido e disordinato flusso di persone;

- il **corrimano** deve essere collocato **a scomparsa** all'interno di un incavo o comunque non sporgente più di 8 cm;
- la **larghezza** della rampa deve essere di almeno 1,20 metri;
- i **gradini a pianta rettangolare** devono avere una pedata non inferiore a 30 cm e un'alzata non superiore a 17 cm;
- le **rampe rettilinee** devono avere un numero di gradini compreso tra 3 e 15;
- non vi devono essere **sporgenze** o **rientranze** per almeno 2 metri dal piano di calpestio;
- i **pianerottoli** devono avere una larghezza pari almeno a quella della rampa;
- infine, sono ammessi **gradini a pianta trapezoidale** purché la pedata sia di almeno 30 cm commisurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Scale antincendio: quali sono le misure

In strutture quali **alberghi** o **locali di pubblico spettacolo** il numero e la larghezza delle scale antincendio viene determinato in funzione del massimo affollamento ipotizzabile. Deve, cioè, tenersi conto del **numero massimo di persone** ammesse in un compartimento, determinato dagli effettivi posti a sedere e/o dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del pavimento.

Negli **edifici di civile abitazione**, invece, il numero e la larghezza delle scale antincendio sono stabiliti in base all'**altezza dell'edificio [3]**.

Note

[1] DM 3.08.2015, la cui parte relativa alle scale antincendio è stata sostituita con revisione introdotta dal D.M. 18.10.2019. **[2]** Dal punto di vista tecnico per compartimento si intendono le parti in cui è diviso uno spazio, un locale, una struttura. **[3]** D.M. n. 246/1987.